

# COMUNE DI MOGORELLA

## PROVINCIA DI ORISTANO UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

SERVIZI GENERALI

Prot. n. 899 – III/4  
del 06/03/2015

### **CIRCOLARE INTERNA**

Ai Responsabili di servizio

E P.C. Al Sig. Sindaco

Al revisore dei Conti

Oggetto: redazione delle determinazioni. Ulteriori indirizzi operativi

Gentilissimi

Ad integrazione della mia precedente circolare in merito alla redazione delle determinazioni vi invio alcune ulteriori elementi che devono essere indicati nella redazione delle determinazioni di competenza.

Per le spese di modico valore, spesso il responsabile dell'area si limita ad adottare determinazioni aventi ad oggetto "Impegno di spesa per..."; ad esempio:

- impegno di spesa per manutenzione immobili
- impegno di spesa per prestazioni sanitarie per i dipendenti comunali
- impegno di spesa per acquisto carta.

Queste determinazioni, qualora si abbia riguardo al loro contenuto, spesso si rivelano gravemente inadeguate rispetto a parametri normativi di legalità e di correttezza dell'attività amministrativa, in quanto si tratta di determinazioni che risultano prive di elementi essenziali dell'atto.

In concreto, le determinazioni che vengono adottate sotto la forma di "impegno di spesa..." mancano spesso dei seguenti elementi:

- elementi essenziali del contratto, con riferimento, in particolare, all'individuazione specifica dei beni/prestazioni oggetto di acquisto (non essendo sufficiente, ad esempio, descrivere l'acquisizione genericamente come "prestazioni specialistiche sanitarie per dipendenti comunali", dovendosi, per contro, indicare il numero e la tipologia delle prestazioni al fine di rendere trasparente il rapporto tra il prezzo che viene pagato e la prestazione che viene acquistata dall'amministrazione);
- indicazione dei criteri di selezione degli operatori economici (non essendo sufficiente esplicitare soltanto che l'operatore economico è iscritto sul mercato elettronico, posto che l'affidamento, quand'anche diretto, implica l'utilizzazione di criteri di rotazione, con conseguente necessità di esplicitare che la scelta dell'operatore economico è stata rispettosa di detto criterio);
- indicazione dei criteri di selezione delle offerte (al prezzo più basso / offerta economicamente più vantaggiosa);
- indicazione del responsabile del procedimento;

- indicazione, da fornire ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge anticorruzione, dell'assenza di conflitti di interessi in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
- indicazione, nel caso di mancato ricorso alle convenzioni quadro ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, che il contratto sarà corredato dall'attestazione comprovante il rispetto dei parametri qualità-prezzo delle convenzioni quadro o dei prezzi di riferimento, e che la determina stessa viene trasmessa all'ufficio di controllo interno per la verifica della rispondenza di detti parametri;
- indicazione, nell'ipotesi di cui all' articolo 57, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa, che la determina a contrarre va soggetta a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 33/2013.

L'inadeguatezza di determinazioni carenti degli elementi sopraccitati risulta immediatamente evidente sol che si rifletta sulla circostanza che queste determinazioni, benché di modestissimo importo, sono vere e proprie determinazioni a contrarre, le quali devono conseguentemente possedere, a prescindere dall'importo dell'acquisizione (che può essere anche solo di qualche centinaia di euro), tutti gli elementi costitutivi della determinazione a contrarre, ai sensi dell'articolo 11 del Codice.

Poiché l'ANAC, anche secondo le chiare indicazioni del Presidente Raffaele Cantone, sta monitorando l'utilizzo della procedura negoziata, all'interno della quale si collocano le acquisizioni in economia ai sensi dell'articolo 125 del codice dei contratti, è opportuno correggere la prassi, diffusa all'interno degli uffici , adottando determinazioni, per le acquisizioni in questione, che siano conformi ai parametri normativi.

Tale necessità risulta tanto più evidente se si considera che con un comunicato del Presidente dell'Autorità in data 19 febbraio 2015 sono stati resi noti gli esiti del monitoraggio svolto con riferimento ai comuni capoluogo di regione per il periodo 2011-2014 e, secondo quanto si legge nel comunicato, "L'Autorità, in considerazione del diffuso utilizzo della procedura negoziata...., ha svolto un'attività di monitoraggio finalizzata a rilevare la frequenza del ricorso alle procedure negoziate nei comuni capoluogo di regione,....., e, all'esito dell'attività svolta, ha comunicato alle amministrazioni interessate le criticità emerse, con l'intento di fornire loro dati di sintesi utili ad individuare aspetti particolarmente critici, quindi a contrastare e/o prevenire fenomeni distorsivi dell'azione amministrativa".

Al riguardo, va evidenziato come debba essere inquadrata alla stregua di un fenomeno distorsivo non soltanto la corruzione ma anche l'"illegalità", che si verifica tutte le volte in cui l'attività posta in essere dall'amministrazione non risulti conforme a quanto richiesto dalla legge, secondo il fondamentale principio di legalità cristallizzato dall'articolo 1 della legge 241/1990, costituente espressione del principio di buon andamento dei pubblici uffici di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Nel caso di specie, la determinazione il cui contenuto non corrisponda al "contenuto minimo" richiesto dalla legge, è una determinazione illegittima, nel senso che manca della necessaria corrispondenza ai parametri dovuti in base alla legge, specie per quanto concerne le modalità di scelta del contraente e la trasparenza.

Un controllo, a campione, su dette determinazioni può avere - a prescindere dall'importo oggetto della determina - conseguenze negative in termini di performance organizzativa e individuale, nonché di responsabilità dirigenziale, in relazione alla gravità dell'insufficienza riscontrabile, anche in termini di responsabilità amministrativa.

Nel contesto attuale, occorre tenere presente, oltretutto, la circostanza che, a prescindere dai controlli interni all'ente, l'Autorità sta rilevando ed elaborando i dati per la pubblicazione dei "prezzi di riferimento", e tra le categorie merceologiche prese in considerazione, e quindi oggetto di analisi

da parte dell'autorità per tale elaborazione, vi sono molte categorie di solito in carico all'area tecnica,.

Occorre quindi prevenire eventuali censure, che potrebbero essere ascritte al responsabile di posizione nonché al responsabile del procedimento per lacune ascrivibili alle proprie determinazioni a contrarre. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni operative.

**Indicazione operativa n.1:** qualificare esattamente la determinazione di acquisizione come "determinazione a contrattare", evitando di usare l'espressione "impegno di spesa per...."

L'assunzione dell'impegno di spesa costituisce un adempimento conseguente alla contrattazione: oggetto della determinazione non è l'impegno di spesa ma il contratto, che deve essere "fotografato" nei suoi elementi essenziali, come già sopra indicati.

In particolare deve essere esplicitato, per le acquisizioni al di sotto dell'importo di € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario semplificato con affidamento diretto da parte del RUP, l'osservanza del criterio di rotazione nella scelta dell'operatore economico.

**Indicazione operativa n. 2:** inserire nel testo della determina, oltre a tutti gli elementi costitutivi del contratto, gli elementi richiesti dalla legge sul procedimento amministrativo e, ulteriormente, dalla legge anticorruzione e dalla normativa sulla trasparenza.

La determinazione a contrarre deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge 241/90, con riferimento non soltanto alla identità del responsabile del procedimento ma anche, e da ultimo, all'insistenza di conflitti di interesse anche solo potenziali, con riferimento alla specifica acquisizione oggetto della determina, in capo ai soggetti identificati dall'articolo 6-bis della legge 241.

**Indicazione operativa n. 3:** inserire nel testo della determina, nel caso di utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero di altri mercati elettronici o, ancora, di sistemi elettronici di acquisizione gestiti dai suddetti mercati, espressa dichiarazione che l'acquisizione è conforme ai parametri qualità-prezzo delle convenzioni quadro ovvero, in mancanza di convenzioni, è conforme ai prezzi di riferimento pubblicati dall'autorità e, in mancanza di prezzi di riferimento, è comunque rispettosa del criterio di economicità.

La mancata dichiarazione, rendendo impossibile la verifica del rispetto dei parametri di qualità e di prezzo o la rispondenza dell'acquisizione ai prezzi di riferimento o, in via residuale, al criterio di economicità sopra citati, può determinare una responsabilità di natura amministrativa correlata al possibile profilo di nullità del contratto laddove non risulti possibile accertare che l'acquisizione risponde ai canoni, legali, di trasparenza e di economicità.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti .

Mogorella, 5.03.2015

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.



IL SEGRETARIO COMUNALE